

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Vanoni n. 6 Proponente: Socfer Srl Pratica ARPAE n. 10582/2021 Autorizzazione Unica (Rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-736 del 14/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in Comune di Formigine (MO), Via Vanoni n. 6 – Proponente: Socfer Srl – Pratica ARPAE n. 10582/2021

Autorizzazione Unica (Rinnovo)

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

PREMESSO CHE:

La ditta Socfer Srl, con sede legale ed operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione n.DET-AMB-2016-2922 del 22/08/2016 che integra la Determinazione n.193 del 13/11/2012 (modificata dalla Determinazione n.218 del 15/04/2015),

all'esercizio dell'attività di recupero (operazione R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva di 418 t. L'autorizzazione comprende anche il titolo ambientale Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico. L'autorizzazione ha validità sino al 30/09/2021.

L'impianto è costituito da due capannoni, una zona uffici e servizi, una tettoia al di sotto della quale sono collocate le pesche ed un'area cortiliva di pertinenza pavimentata nella quale sono collocati in stoccaggio i rifiuti in cumuli o contenitori/cassoni.

La superficie complessiva dell'impianto interessata dall'attività è calcolata in 2.848 mq di cui 1.201 mq di superficie coperta ed è recintata e provvista di cancello; l'impianto è identificato catastalmente al foglio n.41, mappali n.51, 103, 170, 169parte.

DATO ATTO CHE:

In data 31/03/2021 Socfer Srl ha presentato istanza per ottenere il rinnovo, con lievi modifiche al layout e alle modalità di stoccaggio dei rifiuti, dell'autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (prot. ARPAE n.50278);

con nota n.70443 del 04/05/2021 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 e ai sensi del d.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Formigine, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera Spa, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 25/05/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.85755 del 31/05/2021). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.91263 del 10/06/2021);

in data 29/09/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.156749 del 11/10/2021) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 29/07/2021 (documentazione assunta al prot. della scrivente n.118995/2021), ed in tale occasione è emerso che la Ditta è priva di CPI necessario per poter svolgere alcune delle attività per le quali ha chiesto il rinnovo dell'AU208. La Conferenza ha ritenuto che la ditta, per regolare la propria posizione, debba innanzitutto:

- verificare se i progetti presentati nel 2005 risultano essere ancora attuali o sono subentrate delle modifiche, e in tal caso procedere con un aggiornamento, tenendo a riferimento documentazione e planimetria presentate con l'istanza di rinnovo AU208;
- redigere e fornire elaborati illustranti quali interventi sono stati eseguiti e quali sono da eseguire;
- fornire nel più breve tempo possibile un cronoprogramma dei suddetti interventi per definire il periodo transitorio durante il quale la ditta potrà esercitare solamente le **attività non soggette alle Norme di Prevenzione Incendi**, ai sensi del D.P.R. n. 151/11;

In data 11/10/2021 ARPAE ha trasmesso una nota (Rif. prot. n.156721) in cui è stato chiesto alla ditta di:

- individuare e comunicare ai componenti della Conferenza, entro il 18/10/2021, le attività soggette a rilascio del CPI;
- elaborare e trasmettere il cronoprogramma dell'esecuzione degli interventi necessari al conseguimento del CPI entro il 25/10/2021;

In data 18/10/2021 (Rif. Prot. n.160584) la ditta ha trasmesso:

- l'elenco delle attività soggette alle Norme di Prevenzione Incendi secondo il D.P.R. n. 151/11, dichiarando che le attività ed il layout non sono variati rispetto al progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Modena avente pratica n.54420;
- l'elenco degli interventi necessari per ottemperare alle prescrizioni richieste dai VV.F., comunicando che la data prevista di fine lavori risulta essere il 31/12/2023.

La ditta ha inoltre dichiarato che le attività soggette alle Norme di Prevenzione Incendi secondo il D.P.R. n. 151/11 sono state declassate, in particolare che ha interrotto l'esercizio di rifornimento di carburante interno all'attività con la **messa in fermo del distributore di gasolio privato** ed ha **ridotto temporaneamente il valore previsto in autorizzazione (pari a 30 t) per i rifiuti del gruppo C** (carta, plastica, gomma e legno) **a 50 quintali**.

In data 19/11/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.182259 del 26/11/2021) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 18/10/2021 (Rif. prot. n.160584), ed in tale occasione è emerso che la ditta dovrà realizzare le opere necessarie per conformare l'impianto al D.P.R. n. 151/11. Fino a quel momento potrà esercitare solamente le attività non soggette alle Norme di Prevenzione Incendi secondo il D.P.R. n. 151/11.

La Conferenza ha inoltre ritenuto necessario che la ditta trasmettesse ulteriori precisazioni a completamento dell'istanza concordando che, nel caso in cui dalle integrazioni fornite non fossero emersi elementi di criticità da sottoporre all'esame della Conferenza, ARPAE potesse ritenere conclusi i lavori della Conferenza.

In data 06/12/2021 (prot. n.187886) e in data 14/02/2022 (prot. n.24144) la ditta ha trasmesso le suddette integrazioni documentali.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- contributo istruttorio di ARPAE Servizio territoriale - Distretto Area Centro, sede di Modena, espresso con prot. n.84932 del 28/05/2021, prot. n.148760 del 27/09/2021, prot. n.149284 del 28/09/2021;
- parere favorevole di Hera S.p.A (Rif. prot. n.152946 del 05/10/2021) allo scarico in pubblica fognatura;
- contributo istruttorio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena (Rif. prot. n.82185 del 25/05/2021);
- contributo istruttorio del Comune di Formigine (Rif. prot. n.83311 del 26/05/2021, prot. n.8132 del 19/01/2022);

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 17/11/2021, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0081622_20211116, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.186059 del 02/12/2021.

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208, proponendo lievi modifiche al layout e alle modalità di stoccaggio dei rifiuti, mentre le attività di recupero svolte, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e le matrici scarichi idrici, rumore ed emissioni in atmosfera rimangono invariati;

Socfer Srl risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 28/01/2013 con i proprietari dell'area, prorogato fino al 27/01/2025;

A seguito di verifica della "Visura storica società di capitale" effettuata attraverso il Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA, si prende atto che alla data di presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (Rif. prot. n.50278 del 31/03/2021), l'amministratore unico della ditta Socfer srl risulta essere il Sig. Krichi Ali.

In data 16/09/2021 la ditta ha richiesto proroga della scadenza della fidejussione n.2018633 alla BPER Banca spa, la quale ha risposto in data 28/09/2021 che la pratica era in lavorazione (Rif. prot. n.150258 del 29/09/2021).

La ditta, in data 29/10/2021 (Rif. prot. n.167424), ha provveduto ad estendere le **garanzie finanziarie** fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art.208 comma 12 del D.Lgs. 152/06; decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni, cioè fino al 31/12/2023;

La ditta, in data 15/12/2021 (Rif. prot. n.195715), ha provveduto ad estendere le **garanzie finanziarie** fino al 31/03/2022, ai sensi dell'art.208 comma 12 del D.Lgs. 152/06; decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni, cioè fino al 31/03/2024;

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010; la D.G.R n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 36 del 31/03/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023" di Arpae Emilia-Romagna;

la D.D.G. n. 75/2021 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Delibera del Direttore Generale di Arpae n.126/2021, con la quale è stato rinnovato l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell'Ing. Elena Manni.

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell'ARPAE di Modena, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE SAC Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/06, la ditta Socfer Srl, con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO), all'esercizio dell'attività di recupero (operazione R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO) alle condizioni generali di seguito riportate, alle condizioni specificate nei successivi paragrafi "Fase transitoria" e "Esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata" e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l'effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE, rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 n. DET-AMB-2016-2922 del 22/08/2016 che integra la Determinazione n. 193 del 13/11/2012 (modificata dalla Determinazione n. 218 del 15/04/2015) nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto:
 - devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara Aedes Albopictus, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
 - la viabilità interna al centro, nonché le aree individuate negli elaborati planimetrici devono essere organizzate così come individuate da elaborato denominato "Planimetria lay-out rifiuti" di dicembre 2021, presentato con le integrazioni del 06/12/2021 (prot. n.187886);

- deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
 - l'area cortiliva di esclusiva pertinenza dell'azienda deve essere fisicamente delimitata mediante idonea recinzione; deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo di tale recinzione;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
- “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Planimetria lay-out rifiuti” di dicembre 2021
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
6. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Formigine. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
7. di stabilire che lo strumento urbanistico comunale vigente pone limitazioni all'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto: sono ammesse sugli edifici esclusivamente opere interne ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali modifiche dell'autorizzazione non devono comportare in alcun modo un potenziamento dell'attività svolta, quanto piuttosto una razionalizzazione e ottimizzazione della stessa;
8. di stabilire che l'attività sul mappale 169parte potrà essere esercitata a seguito dell'approvazione della Variante n.8 al RUE adottata con delibera di Consiglio Comunale n.124 del 16/12/2021;
9. di stabilire che, quando richiesti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, i rinnovi e/o le modifiche presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

10. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di stabilire che, **nel termine di 45 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **58.520,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
13. di stabilire che l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
14. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-2922 del 22/08/2016 che integra la Determinazione n.193 del 13/11/2012 (modificata dalla Determinazione n.218 del 15/04/2015);
15. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-2922 del 22/08/2016 che integra la Determinazione n. 193 del 13/11/2012 (modificata dalla Determinazione n. 218 del 15/04/2015) è da considerarsi decaduta e il presente atto diventa efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto alle condizioni descritte ai successivi punti da 16 a 19;

Fase transitoria (adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11)

16. di stabilire che, in attesa della realizzazione delle opere necessarie per conformare l'impianto al D.P.R. n. 151/11, l'impianto deve mantenere le limitazioni dichiarate con la comunicazione del 06/12/2021 (prot. n.187886):
- resta interrotto il rifornimento di carburante interno all'attività attraverso la **messa in fermo del distributore di gasolio privato**;
 - resta ridotto a **50 quintali** il quantitativo per i rifiuti del **gruppo C**;
17. di disporre che, al termine opere necessarie per conformare l'impianto al D.P.R. n. 151/11, siano presentati i seguenti documenti:
- Certificato di Regolare Esecuzione, che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto;
 - evidenza dell'ottenimento dell'autorizzazione antincendio valida / presentazione della SCIA

antincendio;

18. di stabilire che, a seguito della corretta presentazione della documentazione di cui al punto precedente, ARPAE provvederà ad esprimere il Nulla Osta all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in ottemperanza a quanto autorizzato dal presente atto e relativi allegati;

Esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata

19. di stabilire che, a partire dal giorno successivo al rilascio del Nulla Osta all'esercizio di cui al punto precedente, la fase transitoria di cui al punto 16 del presente atto è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;

Condizioni generali

20. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
21. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 14/02/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
22. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
23. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Socfer Srl, con sede legale ed operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2016-2922 del 22/08/2016 che integra la Determinazione n. 193 del 13/11/2012 (modificata dalla Determinazione n. 218 del 15/04/2015) di Socfer Srl consente l'esercizio dell'attività di recupero (operazione R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva di 418 t.

L'attività di recupero consiste nella messa in riserva, ma i rifiuti in stoccaggio possono essere sottoposti ad operazioni di cernita intese come sola eliminazione di corpi estranei.

I rifiuti per i quali si effettua la messa in riserva, suddivisi per tipologie omogenee, sono i seguenti: metalli ferrosi; metalli non ferrosi; rifiuti di carta/cartone, plastica e legno; cavi; apparecchiature elettriche (non RAEE); rifiuti da demolizione e da ceramica; vetro.

Limitatamente ai metalli ferrosi e non ferrosi è ammessa la selezione finalizzata al raggruppamento per tipologie merceologicamente omogenee di rifiuti.

La superficie complessiva dell'impianto interessata dall'attività è calcolata in 2.848 mq di cui 1.201 mq di superficie coperta ed è recintata e provvista di cancello.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza, la ditta ha chiesto alcune modifiche che riguardano il layout e le modalità di stoccaggio dei rifiuti, come da planimetria allegata e tabelle di cui al successivo paragrafo "prescrizioni e disposizioni".

In particolare, per quanto riguarda le modifiche al layout:

1. Area nord:
 - al posto del cumulo di metalli ferrosi (Gruppo A), saranno presenti due cumuli del Gruppo A e due cassoni dotati di copertura contenenti i rifiuti del Gruppo C polverulenti o due cumuli di rifiuti del Gruppo C di grossa pezzatura;
 - al posto del cumulo di cavi (Gruppo D), saranno presenti un cassone per il Gruppo A e un cassone per il Gruppo G;
 - a ridosso del capannone ci sarà un cassone del Gruppo C e un cassone del Gruppo B;
2. Capannone più piccolo:
 - all'interno sarà presente un compattatore che potrà essere utilizzato anche per lo stoccaggio dei rifiuti del Gruppo C;
 - esternamente, a destra dell'ingresso, è presente un contenitore in cui si trova l'olio esausto collegato alla manutenzione dei mezzi aziendali, sottoposto a deposito temporaneo.
3. Area Ovest:
 - al posto dei contenitori dedicati ai rifiuti dei Gruppi B, C, F, G, ci sarà un cumulo del Gruppo A, un cassone vuoto e un cassone per il Gruppo F.
4. Capannone più grande:
 - sul lato Sud ci saranno: zona manutenzione, cumuli/contenitori Gruppo A, cumulo/contenitore Gruppo B, cumulo Gruppo D, cassone Gruppo B;

- sul lato Nord, al posto di un cumulo/contenitore Gruppo B ci sarà un cumulo/contenitore per il Gruppo C Imballaggi materiali misti (Codice EER 150106).

Per quanto riguarda modalità di stoccaggio dei rifiuti, la ditta ha chiesto di poter stoccare i rifiuti di carta/cartone, plastica e legno in cumuli all'esterno (modificando la prescrizione n.7 punto c) della Determinazione n.218 del 15/04/2015) e di eliminare la prescrizione n.18 della Determinazione n.193 del 13/11/2012, che prevede che "i cassoni collocati nell'area cortiliva esterna adibiti alla messa in riserva di rifiuti devono essere dotati di copertura anche mobile".

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 25/05/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.85755 del 31/05/2021), 29/09/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.156749 del 11/10/2021) e 19/11/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.182259 del 26/11/2021), sono emersi motivi ostativi in merito allo stoccaggio in cumuli di rifiuti costituiti da carta/cartone, plastica e legno (ad eccezione dei rifiuti in legno di grossa pezzatura), e all'eliminazione della Prescrizione n.18 della Determinazione n.193 del 13/11/2012. Queste prescrizioni discendono dalle caratteristiche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, avente volumetria pari a circa 23 mc, che a suo tempo era stato dimensionato utilizzando, per gli olii e gli idrocarburi, il coefficiente relativo alle stazioni di servizio, e tale impianto era stato considerato idoneo in virtù delle modalità di stoccaggio dei rifiuti riportate nella Determinazione n.193 del 13/11/2012.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.84932 del 28/05/2021, prot. n.148760 del 27/09/2021 e prot. n.149284 del 28/09/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Socfer Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alla seguente operazione di recupero identificata nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06:

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. i rifiuti **non pericolosi** ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è **ammessa l'operazione di messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	RIFIUTI FERROSI (Gruppo A)			
100210	Scaglie di laminazione			
100299§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)			
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi			
120199§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)			
150104	Imballaggi metallici			

160117	Metalli ferrosi			
170405	Ferro e acciaio			
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190107			
191202	Metalli ferrosi			
200140	Metalli			
Subtotale		198	150	20.000

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	RIFIUTI NON FERROSI (Gruppo B)			
110501	Zinco solido			
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
120199§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe)			
150104	Imballaggi metallici			
160118	Metalli non ferrosi			
160122	Componenti non specificati altrimenti			
170401	Rame, bronzo, ottone			
170402	Alluminio			
170403	Piombo			
170404	Zinco			
170406	Stagno			
170407	Metalli misti			
191203	Metalli non ferrosi			
200140	Metalli			
Subtotale		100	70	5.000

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	RIFIUTI DI CARTA/CARTONE, PLASTICA E LEGNO (Gruppo C)			
150101	Imballaggi in carta e cartone			
150105	Imballaggi in materiali compositi			

150106	Imballaggi in materiali misti			
200101	Carta e cartone			
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
150102	Imballaggi in plastica			
160119	Plastica			
170203	Plastica			
191204	Plastica e gomma			
200139	Plastica			
030101	Scarti di corteccia e sughero			
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			
150103	Imballaggi in legno			
170201	Legno			
191207	Legno diverso da quelli di cui alla voce 191206			
200138	Legno diverso da quelli di cui alla voce 200137			
Subtotale				

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	CAVI (Gruppo D)			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
Subtotale		20	20	1.000

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	APPARECCHIATURE ELETTRICHE (NON RAEE) (Gruppo E)			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
Subtotale		20	20	1.000

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA
------------	-------------------	------------------------------------	----------------------------------

		MESSA IN RISERVA		MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E DA CERAMICA (Gruppo F)			
170101	Cemento			
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramiche			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903			
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
Subtotale		40	50	5.000

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
	VETRO (Gruppo G)			
170202	Vetro			
150107	Imballaggi in vetro			
160120	Vetro			
Subtotale		10	25	1.000

TOTALE		418 t	485 mc	38.000 t/a
--------	--	-------	--------	------------

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. i rifiuti in stoccaggio possono essere sottoposti ad operazioni di cernita intese come sola eliminazione, manuale o con ragno e/o muletto, di corpi estranei. Limitatamente ai rottami ferrosi e non ferrosi è ammessa la selezione finalizzata al raggruppamento per tipologie merceologicamente omogenee di rifiuti. Dette operazioni devono avvenire esclusivamente presso le aree di messa in riserva dei rifiuti medesimi.
4. Modalità di stoccaggio:
 - a) rifiuti ferrosi: possono essere stoccati in cumuli o in contenitori/cassoni all'aperto e/o all'interno del capannone, ad eccezione delle limature, torniture, trucioli e polveri che devono essere stoccate al coperto all'interno del capannone;
 - b) rifiuti non ferrosi: possono essere stoccati in cumuli o in contenitori/cassoni all'aperto e/o all'interno del capannone, ad eccezione delle limature, torniture, trucioli e polveri che devono essere stoccate al coperto all'interno del capannone;
 - c) rifiuti di carta/cartone, plastica e legno: in contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna o all'interno del capannone. I rifiuti legnosi possono essere stoccati in cumuli solo se il rifiuto è costituito da materiale di grossa pezzatura, escludendo la presenza di rifiuto polverulento;

- d) cavi: possono essere stoccati in cumuli all'aperto e/o all'interno del capannone;
 - e) apparecchiature elettriche: possono essere stoccate in cumuli all'interno del capannone o in contenitori/cassoni all'aperto;
 - f) rifiuti da demolizione e da ceramica: in contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna;
 - g) vetro: in contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna;
5. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
 6. i rifiuti devono avere caratteristiche e provenienza conformi ai seguenti punti del D.M. 05/02/98:
 - a) 1.1 per i rifiuti di carta
 - b) 2.1 per i rifiuti di vetro
 - c) 3.1 per i rifiuti ferrosi
 - d) 3.2 per i rifiuti non ferrosi
 - e) 6.1 per i rifiuti di plastica
 - f) 9.1 per i rifiuti di legno
 - g) 5.7 e 5.8 per i cavi
 - h) 5.16 e 5.19 per le apparecchiature elettriche
 - i) 7.1 e 7.3 per i rifiuti da demolizione e da ceramica
 7. i rifiuti identificati dal Codice EER 150106 devono essere costituiti esclusivamente da una miscela di imballaggi di carta e cartone, plastica e legno ed essere sottoposti a sola attività di messa in riserva;
 8. i rifiuti identificati dai Codici EER 160117, 160118, 160119, 160120, 160122 devono provenire da centri autorizzati ai sensi del D.Lgs. 209/03 ed essere privi di componenti e materiali pericolosi;
 9. i rifiuti identificati dai Codici EER 160117, 160118, 160119, 160122, qualora costituiti da parti a rischio di perdita liquidi, devono essere stoccati al coperto su pavimentazione in cemento impermeabile o, se collocati in area esterna, in contenitori a tenuta e chiusi posti su pavimentazione di adeguata resistenza (nel caso specifico asfalto o cemento);
 10. i rifiuti identificati dal Codice EER 160122 sono costituiti, come dichiarato dall'azienda, da motori auto privi di sostanze pericolose, derivanti da attività di autodemolizione autorizzata, che non possono essere rivenduti come parti di ricambio;
 11. i rifiuti devono essere stoccati suddivisi per singolo Codice EER; all'interno di ciascun contenitore/cassone deve essere presente un solo Codice EER per volta;
 12. relativamente ai materiali identificati nell'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti" di dicembre 2021 con la dicitura "Imballaggi non rifiuti", la ditta ha dichiarato che trattasi di contenitori che vengono forniti ai clienti per lo stoccaggio dei rifiuti oggetto di ritiro nell'impianto e possono essere costituiti da casse metalliche, fusti o altre tipologie di contenitori. L'area adibita al deposito di tali contenitori deve essere chiaramente identificata con adeguata cartellonistica. I contenitori presenti in tale area devono essere sempre vuoti;
 13. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
 14. i cumuli di rifiuti in stoccaggio devono avere un'altezza massima pari a 3 mt ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione degli stessi;
 15. le aree ed i contenitori/cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice EER del rifiuto ivi stoccato;
 16. presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
 17. i rifiuti identificati nella tipologia "apparecchiature elettriche" devono essere costituiti esclusivamente da materiali non assoggettati al D.Lgs. 151/05;

18. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati esclusivamente in contenitori/cassoni chiusi, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri;
19. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni (imballaggi in plastica, metallo) devono essere stoccati in contenitori/cassoni a tenuta dotati di copertura anche mobile;
20. i contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna adibiti alla messa in riserva di rifiuti devono essere dotati di copertura, anche mobile;
21. i contenitori/cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
22. i rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C parte IV del D.Lgs n.152/06;
23. i rifiuti non pericolosi per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi, preferibilmente entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto: la messa in riserva non deve superare i 12 mesi dalla medesima data;
24. presso l'impianto non devono essere presenti attrezzature per svolgere alcun tipo di lavorazione sui rifiuti;
25. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello della messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e di dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
26. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso la ditta deve tenere, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestino la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
27. presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
28. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.Lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;
29. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con le integrazioni (Rif. prot. n.118995 del 29/07/2021);

ALLEGATO ACQUA

Ditta Socfer Srl, con sede legale ed operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Socfer srl, presso l'insediamento di via Vanoni n.6 in Comune di Formigine (MO) svolge attività di messa in riserva ed eventuale cernita, intesa come sola eliminazione di corpi estranei, di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Vanoni, Formigine (MO).
- b) Le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati confluiscono mediante condotta mista nella pubblica fognatura di via Vanoni, Formigine (MO).
- c) Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne destinate allo stoccaggio dei rifiuti, dopo trattamento in continuo in impianto di sedimentazione e disoleazione ed impianto con filtri a quarzite e carbone, in vasche dimensionate sulla base del deflusso idrico superficiale, sono convogliate nella pubblica fognatura mista di via Vanoni, Formigine (MO).

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di dilavamento (punto c.) sono classificate come "acque di dilavamento".

Le acque suddette sono recapitate mediante un unico punto di scarico alla pubblica fognatura mista di via Vanoni, Formigine (MO).

B. ISTRUTTORIA E PARERI

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Centro di ARPAE (Modena), prot. n.84932 del 28/05/2021, prot. n.148760 del 27/09/2021 e prot. n.149284 del 28/09/2021.

Il gestore della fognatura Hera S.p.A ha espresso parere favorevole allo scarico, classificandolo come acque reflue di dilavamento, con prescrizioni (nota Prot. n. 152946 del 05/10/2021).

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

C. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore della ditta SOCFER srl Via Vanoni 6 - Formigine (MO), che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, è autorizzato a scaricare le acque reflue nella pubblica fognatura di Via Vanoni, Formigine;
2. lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

3. il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dello scarico autorizzato dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
4. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi:
 - con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di depurazione piogge;
 - con frequenza semestrale alla pulizia e al contro-lavaggio dei vari filtri di depurazione dello scarico (carboni, quarzite e a coalescenza);
 - con frequenza biennale alla sostituzione dei vari filtri (carboni, quarzite e a coalescenza), e comunque la sostituzione dovrà essere prevista nel caso in cui sussistano delle condizioni di impedito funzionamento.

La documentazione fiscale e tecnica comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

5. l'otturatore galleggiante del filtro a coalescenza deve essere munito di segnalatore acustico tarato in modo tale da entrare in funzione nel caso in cui la densità dell'olio sia prossima al massimo consentito;
6. la ditta è tenuta ad eseguire un autocontrollo annuale delle acque in uscita dal sistema di depurazione. Gli esiti degli autocontrolli devono essere conservati a cura del titolare dello scarico ed esibiti a richiesta degli incaricati al controllo;
7. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
8. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
9. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Formigine ed al gestore HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Socfer Srl, con sede legale ed operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Socfer srl, presso l'insediamento di via Vanoni n.6 in Comune di Formigine (MO) svolge attività di messa in riserva ed eventuale cernita, intesa come sola eliminazione di corpi estranei, di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
 - transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento;
 - movimentazione con ragno dei rifiuti effettuata nel piazzale;
 - scarico mezzi mediante ribaltabile;
 - lavorazioni interne (trascurabili per la diffusione del rumore in ambiente esterno);
- le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00);
- lo stabilimento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in:
 - ricettore R1 in aderenza al confine aziendale Nord, costituito da un'abitazione a due piani;
 - ricettore R2 posto a circa 90 mt a Sud del confine aziendale, costituito da un'abitazione a tre piani;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto del valore limite di immissione assoluto e del valore limite di immissione di differenziale per i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Rispetto alla situazione autorizzata, con l'istanza di rinnovo non vengono introdotte nuove sorgenti sonore.

Il competente Distretto Area Centro di ARPAE (Modena) ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità dell'insediamento produttivo dal punto di vista acustico (Rif. prot. n.148760 del 27/09/2021).

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

La Ditta Socfer Srl, con sede legale ed operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose, fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Formigine (MO) – foglio n.41, mappali n.51, 103, 170, 169parte, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Socfer Srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95;
2. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale

circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;

3. qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

Si rammenta che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.